



COMUNE DI BERCHIDDA
(Prov. di Sassari)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 15 del 29/03/2019

OGGETTO: IUC ANNO 2019 - APPROVAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI -TASI

L'anno **2019**, addì **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella **Sala Consiliare**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del sig. **Prof. Nieddu Andrea** il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Grazia Meloni**.

Cognome e Nome	Presenza	Cognome e Nome	Presenza
NIEDDU ANDREA	X	MANCHINU MANUELA	X
TARAS GIANNI	X	CARIA DOMENICA	
SERRA MIRKO IGOR	X	COSSU ALESSANDRO	X
TIRRIA PAOLA MARIA	X	FRESU SILVIO	
GAIAS FRANCESCO	X	CALVIA PIETRO	
SINI PASQUALE		PINNA MAURO	X
FRESU FRANCESCO			

Presenti: 8 Assenti: 5

Sono presenti gli Assessori Esterni **PORCU MAURIZIO**, **MAZZA PIERA ANGELA**, **SINI MARCO**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: IUC ANNO 2019 - APPROVAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI -TASI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), il quale, a seguito delle modifiche al sopra richiamato comma 639 introdotte dall'art. 1, comma 14. Lett. a) della L. 208/2015, è posto *"a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che il comma 669 (modificato dall'art. 1, comma 14 della L. 208/2015), art. 1 della Legge 147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

che il comma 671, art. 1 della L. 147/2013 prevede che, la TASI, sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al sopra citato comma 669 e che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

che il comma 688 della predetta legge, così come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014, dispone che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È comunque consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, perentoriamente entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

che i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677.

che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, il Comune, per gli anni 2014 e 2015 nella determinazione delle aliquote IMU doveva, in ogni caso, rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non fosse superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

che l'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2014, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014, e dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, prevedeva che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, potessero essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille;

che l'art. 1, comma 1133, let. b) della L. 145/2018 ha stabilito che anche per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del comma 28, art. 1 della L. 208/2015 la maggiorazione TASI nella misura massima ammessa possono, con espressa deliberazione del consiglio comunale, continuare a mantenere la stessa maggiorazione TASI già confermata per l'anno 2018;

Considerato che il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni.

Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 28/03/2018 con cui erano state determinate per lo stesso anno le aliquote e le detrazioni d'imposta TASI nelle seguenti misure:

- a) aliquota TASI nella misura del 1‰ (unpermille) per l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa.
- b) aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unpermille) per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualsiasi sia il classamento degli stessi, inclusi i fabbricati parificati alla categoria D/10;
- c) aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unpermille) per le aree edificabili;
- d) aliquota TASI nella misura di del 1 ‰ (unpermille) per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti.

Rilevato che, a decorrere dal 01/01/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14. Lett. a), la TASI non si applica alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale (così come definita ai fini dell'applicazione dell'IMU) dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Rilevato che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è destinata a concorrere;

che il comma 683 della L. 147/2013 e s.m.i. dispone che le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili

che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.

Rilevato che al fine di concorrere alla copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili distintamente richiamati nell'allegato A) del regolamento IUC, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2018 delle seguenti aliquote e detrazioni TASI di seguito indicate:

- e) aliquota TASI nella misura del 1‰ (unpermille) per l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa.
- f) aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unpermille) per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualsiasi sia il classamento degli stessi, inclusi i fabbricati parificati alla categoria D/10;
- g) aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unpermille) per le aree edificabili;
- h) aliquota TASI nella misura di del 1 ‰ (unpermille) per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti.

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna sono state determinate per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU;

Richiamati l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019;

il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale.

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile Servizio Finanziario.

Visto il parere dell'Organo di Revisione dei conti.

Con n. 6 voti favorevoli e n. due astenuti (Cossu Alessandro e Pinna Mauro) resi per alzata di mano

DELIBERA

1) Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2019 le seguenti aliquote della TASI:

- a) aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unpermille) per l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa.

- b) aliquota TASI nella misura del **1 ‰** (unopermille) per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualsiasi sia il classamento degli stessi, inclusi i fabbricati parificati alla categoria D/10;
 - c) aliquota TASI nella misura del **1 ‰** (unopermille) per le aree edificabili;
 - d) aliquota TASI nella misura di del **1 ‰** (unopermille) per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti.
- 2) di dare atto che il gettito della TASI è destinato a concorrere al finanziamento dei servizi indivisibili indicati nell'allegato A) della presente deliberazione;
 - 3) di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i..
 - 4) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2019 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.
 - 5) Di dichiarare con successiva votazione unanime resa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000.

ALLEGATO A:

Elenco dei servizi indivisibili e previsione di bilancio per l'anno 2019

- 1) **ORGANI ISTITUZIONALI**
- 2) **ANAGRAFE**
- 3) **POLIZIA MUNICIPALE**
- 4) **SERVIZIO NECROSCOPICO**
- 5) **ILLUMINAZIONE PUBBLICA**
- 6) **GESTIONE ECONOMICA- FINANZIARIA**
- 7) **GESTIONE DEI BENI DEMANIALI PATRIMONIALI.....**
- 8) **UFFICIO TECNICO**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Prof. Nieddu Andrea

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Grazia Meloni

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 04/04/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Grazia Meloni

ESECUTIVITA'

La presenta deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. – D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

[] è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. – D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Berchidda, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Grazia Meloni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Berchidda, 04/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia Meloni

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

**OGGETTO: IUC ANNO 2019 - APPROVAZIONE ALIQUOTA TRIBUTI SERVIZI
INDIVISIBILI -TASI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Berchidda, li 29/03/2019

Il Responsabile Del Settore Finanziario
F.to Dr.ssa Meloni Maria Grazia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Berchidda, li 29/03/2019

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Maria Grazia Meloni

**ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI C.C. N.15 DEL 29/03/2019 - ALIQUOTE
SERVIZI INDIVISIBILI TASI**

**BILANCIO 2019
PROSPETTO DIMOSTRATIVO SPESE SERVIZI INDIVISIBILI**

<i>TIPOLOGIA SPESA</i>		<i>IMPORTO</i>
SEGRETERIA GENERALE		248.388,15
BILANCIO PROGRAMMAZIONE		139.137,66
UFFICIO TECNICO		197.414,11
TERRITORIO AMBIENTE		79.365,37
VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA		104.823,52
TOTALE GENERALE		769.128,81